



Siamo forse noi Dio?

La Corte di Appello di Milano, dopo il rinvio della Cassazione, il 9 luglio scorso si è espressa a favore della sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione nei confronti di Eluana Englaro, una giovane donna in stato vegetativo da 16 anni per un grave incidente stradale. Di fronte a una tale sentenza di morte, emergono degli interrogativi "laici", che ogni uomo, già solo per il fatto di essere uomo, non può non considerare: come può la giustizia decidere della vita di una persona, scavalcando principi etici, deontologici e norme di legge? Come può un medico agire per provocare la morte?

■ a cura di Barbara Braconi

Avv. Elena Piunti: Questa decisione non può essere accettata oltre che umanamente, neanche giuridicamente, perché presenta equivoci concettuali ed interpretazioni eccessivamente allargate. Il nostro ordinamento giuridico afferma all'art. 32 della Costituzione, che *"la salute è un diritto fondamentale dell'individuo... che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*. Su tale disposizione si basa il principio consensualistico, secondo cui il paziente è libero di decidere quali e quante cure mediche far eseguire sul suo corpo, a meno che non si tratti di un trattamento sanitario obbligatorio. I giudici di Milano hanno in qualche modo utilizzato questo principio ma basandolo su presupposti errati. Innanzitutto Eluana non ha bisogno di interventi terapeutici per vivere (non si tratta infatti di accanimento terapeutico) ma di idratazione e alimentazione, come fattori necessari al perdurare della vita di ciascun uomo, anche sano; pertanto questi ultimi non possono essere considerati, anche quando realizzati attraverso modalità mediche, come un trattamento terapeutico sproporzionato e quindi non dovuto. Inoltre, premesso che nel nostro codice penale viene punito l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio, dimostrando che è vietato uccidere anche se c'è il consenso della vittima, perché sia legittimo e giustificabile il consenso dell'avente diritto deve vertere su diritti disponibili dell'individuo e non su atti dispositivi che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica; deve poi essere attuale, informato e specifico in merito all'intervento medico da praticare a seguito di una certa patologia. Nella storia di Eluana, invece, i giudici si sono basati su un presunto consenso della ragazza a *"non vivere tale situazione di grave precarietà esistenziale"*, ricavabile dalla sua personalità e da episodi, risalenti nel tempo e riferiti da testimoni. La morte è un evento irreversibile e la presunzione è un criterio troppo debole per deciderla; inoltre ci si è interrogati su quale volontà volesse esprimere Eluana: quella di non vivere in stato vegetativo, quella di non essere curata, o quella di non essere alimentata e idratata? Inoltre poi questa sentenza crea un terrificante precedente:

una volta che sia riferibile per via indiziaria ad un soggetto ritenuto irreversibilmente incosciente il desiderio di non vivere tale situazione, l'omissione, da parte di coloro che sono tenuti alla sua cura, dell'ulteriore somministrazione di idratazione e alimentazione, che provoca la morte del soggetto, sarebbe qualificabile come conforme al diritto e sempre ammissibile. Il che risulta non solo in contraddizione con la tutela della vita umana, praticata nel codice penale e civile, ma più specificatamente con l'attività medica e con la sua più profonda deontologia. La decisione milanese è andata evidentemente oltre la legge, oltre l'intervento del Parlamento, dando un nome improprio ai fatti per poterli circondare di una veste di legittimità. Ci auguriamo che questo non costituisca davvero un precedente giuridico da seguire, perché in tal modo si attenterebbe con forza al testo della Costituzione italiana, che non solo concede dignità alla vita umana, ma che chiede espressamente all'organo legislativo di fissare degli imperativi chiari, che la giustizia ha solo il compito di applicare. Nessuna legge nazionale può fondare in pieno l'interpretazione dei giudici milanesi, perché si troverebbe in qualche modo ad andare contro il diritto naturale, che inevitabilmente si trova alla base di ogni disposizione nata per la salvaguardia e il rispetto della vita di ciascun uomo.

Dr.ssa Maria Caterina Magni: Praticare l'eutanasia per un medico è una contraddizione con la sua stessa professione perché il compito del medico è preservare la vita e garantire al paziente le cure di cui ha bisogno, cure che caratterizzano la dignità di un essere umano; il Santo Padre Benedetto XVI, nel discorso sulla cura dei malati inguaribili (Congresso della Pontificia Accademia per la Vita, 25.02.2008) ribadisce che il personale sanitario è tenuto a *"esprimere la salvaguardia e il rispetto della vita umana in ogni momento del suo sviluppo terreno, soprattutto nella malattia o nella sua fase terminale"*. Per accanimento terapeutico si intende un intervento terapeutico che risulti inutile o inefficace o particolarmente gravoso per il malato, o ancora sproporzionato rispetto al risultato terapeutico; nel caso di Eluana Englaro non si può parlare di accanimento terapeutico mantenendo

l'alimentazione attraverso il sondino naso-gastrico e l'idratazione, in quanto queste sono forme di assistenza di base che devono essere garantite a ogni persona, incondizionatamente, sia sana che malata perché indispensabili per la sopravvivenza.

Don Armando Moriconi: *"All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva".* Queste parole tratte dalla Lettera Enciclica di Benedetto XVI *Deus Caritas est*, costituiscono il fondamento di tutto l'essere della Chiesa, di ogni suo passo dentro la storia, e anche di ogni suo pronunciamento in materia morale. La verità non è una insieme di freddi decreti; è una Persona, è il Signore. E Dio è Amore. Per questo la verità è inscindibile dalla carità. *Veritas et Caritas.*

Da qui si può avvicinare la vicenda di Eluana Englaro, di tutta la sua famiglia e dei tanti che vivono la medesima drammatica condizione. In risposta a due quesiti di S. E. R. Mons. William S. Skylstad, Presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, la Congregazione per la Dottrina della Fede, il 1° agosto 2007, in continuità con diversi altri interventi della Chiesa, ha espresso il giudizio sulla questione: *"La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all'inanizione e alla disidratazione... Un paziente in "stato vegetativo permanente" è una persona, con la sua dignità umana fondamentale, alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie e proporzionate, che comprendono, in linea di principio, la somministrazione di acqua e cibo, anche per vie artificiali".*

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha approvato le Risposte della Congregazione, ribadendo così la coscienza che la Chiesa ha del dono di ogni vita e della sublime dignità di ogni persona. Questo struggente amore muove la Chiesa. Quello stesso amore che da quattordici anni, giorno e notte, spinge le Suore Misericordine di Lecco a prendersi cura della vita di Eluana Englaro e che, con comprensione e compassione per il dolore e la disperazione di questo papà e di questa mamma, le ha spinte comunque a chiedere ai genitori di non applicare la sentenza e di lasciare con loro la figlia. Ci uniamo al loro appello e alla loro preghiera.